



La

Corte dei Conti

N. 29 /CONTR/RQ/11

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Mario G.C. SANCETTA, Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Luigi MAZZILLO, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO, Gaetano D'AURIA;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Aldo CAROSI, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Vincenzo PALOMBA, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Luisa D'EVOLI, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Francesco TARGIA;

Primo Referendario

Alessandra SANGUIGNI;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 14 giugno 2011, il relatore Cons. Mario Nispi Landi;

DELIBERA

la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre–dicembre 2010.”

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 14 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

Mario Napolitano

Depositato in segreteria il 23 GIU. 2011

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2010.

1. Considerazioni generali

Nel periodo settembre-dicembre sono state pubblicate diciannove leggi, cinque delle quali provvedono alla ratifica di trattati internazionali.

La quasi totalità della legislazione di spesa è concentrata nei due decreti-legge n. 125 e n. 187, per il cui esame si rinvia agli specifici paragrafi.

Come di consueto, tutte le disposizioni di carattere oneroso aventi effetti sulla competenza e le relative modalità di copertura sono indicate nelle schede allegate alla presente relazione. Ad essa sono allegate inoltre quattro tavole riepilogative, la prima contenente l'elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli oneri di competenza recati da ciascuna legge, la terza un quadro riassuntivo dei relativi mezzi di copertura, la quarta infine l'elenco dei decreti legislativi emanati nel periodo.

Le principali leggi emanate nel quadrimestre all'esame contengono norme aventi contenuto non omogeneo, numerose delle quali introdotte in sede di dibattito parlamentare. Emblematica la vicenda relativa all'*iter* della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha formato oggetto di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, proprio per l'eterogeneità delle materie trattate.

In relazione a quanto detto, va sottolineato come non tutti gli emendamenti risultino corredati da una adeguata relazione tecnica, contenente una puntuale e completa quantificazione degli oneri.

Tutto ciò, considerato, che la legislazione di spesa continua ad essere concentrata in leggi di conversione di normative d'urgenza, che limitano i tempi dell'esame parlamentare, ha determinato una non esaustiva trattazione degli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e le tecniche di copertura.

Non sempre, inoltre, le integrazioni della relazione tecnica e i chiarimenti del Governo hanno consentito di superare le perplessità e le critiche manifestate nel corso del dibattito presso le commissioni bilancio delle due Camere.

Permangono, anche con riferimento al terzo quadrimestre 2010, difficoltà nel dare piena attuazione alle nuove regole in materia di quantificazione degli oneri e di individuazione di idonee modalità di copertura contenute nell'art. 17 della legge n. 196 del 2009.

Sotto il primo profilo, l'esame dettagliato dei singoli provvedimenti, per il quale si rinvia ai paragrafi successivi della presente relazione, ha, in particolare, evidenziato quanto segue.

Numerose norme prevedono l'attribuzione di nuovi, impegnativi, compiti agli apparati amministrativi dello Stato e degli enti pubblici, all'interno di un contesto di neutralità finanziaria che prevede il ricorso alle esistenti risorse umane e strumentali e alle disponibilità degli ordinari capitoli di bilancio. Non sempre, peraltro, la relazione tecnica indica, come previsto dal citato art. 17, comma 7, ultima parte, della legge n. 196 del 2009, l'entità delle risorse già esistenti e le somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. A tal proposito va, pertanto, ribadita la necessità di una maggiore attenzione agli aspetti concernenti la copertura amministrativa delle leggi. La relazione tecnica, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, dovrebbe, opportunamente, contenere una quantificazione del maggior impegno richiesto ai dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici in modo da favorire l'adozione di misure organizzative che consentano il pieno svolgimento dei nuovi compiti, senza pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale.

Emblematiche di quanto sopra detto le norme di approvazione di alcuni trattati internazionali, che prevedono lo scambio protetto di dati informatizzati fra le amministrazioni di diversi paesi, attività difficilmente praticabile senza i necessari interventi di aggiornamento dei sistemi e delle procedure attualmente in uso.

Con riferimento alle norme che prevedano oneri in materia di pubblico impiego, il citato art. 17, comma 7, prima parte, opportunamente statuisce che le proiezioni

finanziarie debbano essere riferite ad un arco di tempo almeno decennale e un obbligatorio, dettagliato contenuto della relazione tecnica. Quest'ultima deve indicare il presumibile numero dei destinatari, il costo unitario dei singoli istituti, gli eventuali automatismi, diretti e indiretti, nonché le correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili ai soggetti direttamente interessati dalla normativa.

Alcune delle suddette previsioni, oltre a favorire una più esatta quantificazione degli oneri, sono volte a prendere in considerazione anche i possibili effetti emulativi che potrebbero derivare dall'introduzione di particolari benefici.

Tale previsione non stata puntualmente applicata, con il conseguente rischio di una sottostima degli oneri e il successivo ricorso, per la copertura, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Relativamente a tale aspetto, si rinvia alle più dettagliate considerazioni successivamente svolte in relazione al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'incremento dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, e alla legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha esteso gli effetti del contratto collettivo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche al personale trasferito in attuazione della normativa di riordino dei compiti e delle attribuzioni delle amministrazioni centrali dello Stato.

In relazione al disposto del comma 1 del citato articolo 17, non sempre chiara risulta la distinzione tra limiti e previsioni di spesa. In alcuni casi vengono considerate come tetto quantificazioni riferite a fattispecie che comportano o potrebbero comportare l'attribuzione di diritti soggettivi agli interessati. In tali evenienze la Corte osserva che la norma, in mancanza di una specifica clausola di salvaguardia, dovrebbe prevedere una graduazione degli interventi e l'indicazione di priorità nella attribuzione dei previsti benefici.

Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria va, ancora una volta, sottolineato come occorra rivitalizzare la funzione dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, che rappresentano la modalità organizzativa connessa alla tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire, attraverso la precostituzione delle

corrispondenti dotazioni finanziarie. Quanto sopra allo scopo, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa e, dall'altro, di concentrare la parte sostanziale delle stesse decisioni nella opportuna sede della sessione di bilancio.

Relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre all'esame il ricorso ai fondi speciali rappresenta la modesta percentuale del 9,80 per cento della complessiva copertura degli oneri.

Frequente è risultata, viceversa, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, modalità di copertura, anch'essa consentita dall'art. 17, comma 1, lett. b) della citata legge n. 196 del 2009, da utilizzare, peraltro, solo in caso di imprevedibili esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio, al di fuori del quadro programmatico indicato nella manovra di bilancio.

L'utilizzo per finalità di copertura delle risorse presenti in capitoli-fondo evidenzia l'impropria funzione, assunta da questi ultimi, di preconstituire una generica riserva di disponibilità, in relazione anche alla genericità delle norme concernenti il loro utilizzo e ai ritardi nella programmazione e nella finalizzazione delle risorse.

In tali casi, più volte la Corte ha osservato come la relazione tecnica non dovrebbe limitarsi ad una verifica contabile delle disponibilità presenti sugli esercizi interessati, ma dovrebbe indicare i motivi del ritardo nell'utilizzo delle risorse e la presenza di programmi e progetti che, seppur non ancora tradottisi in formali impegni di spesa, rappresentano, comunque, una prenotazione delle dotazioni finanziarie per utilizzi, al momento abbandonati, ma che potrebbero determinare la necessità di ulteriori stanziamenti in relazione allo stato di avanzamento dei programmi.

Queste considerazioni vanno, in particolare, riferite, all'utilizzo delle risorse presenti nel FAS (si veda, in particolare, il paragrafo relativo al decreto-legge n. 125 del 2010), che continua ad avvenire, nonostante la previsione, ribadita nel recente decreto legislativo in materia di federalismo infrastrutturale, volta a garantire la stabilità dell'originaria quantificazione, anche al fine del rispetto del principio di addizionalità dell'intervento comunitario.

Nel corso dell'audizione parlamentare sullo schema del d.lgs. sopracitato, la Corte ha sottolineato come l'utilizzo del FAS a copertura di successive leggi di spesa ha

comportato la necessità di una defatigante opera di riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE. In mancanza di puntuali indicazioni sui programmi da ridurre al CIPE è stata attribuita un'ampia discrezionalità nella rimodulazione degli interventi, anche con riferimento al riparto delle risorse fra le diverse regioni interessate.

I tagli al fondo aree sottoutilizzate, con riferimento all'attuale settennio di programmazione comunitaria 2007-2013, non hanno consentito l'avvio di nessuna delle iniziative originariamente programmate. E ciò a fronte di propositi, più volte annunciati, all'interno di documenti programmatici, di utilizzare, in via prioritaria, le risorse del Fondo per importanti e impegnativi programmi di investimento nel Mezzogiorno.

A tal riguardo, vanno segnalate due ulteriori criticità. La prima riguarda la dequalificazione della spesa, in quanto risorse originariamente previste per interventi in conto capitale vengono utilizzate per far fronte ad ordinarie esigenze di funzionamento. La seconda concerne, invece, gli effetti sui saldi di contabilità nazionale. L'operazione sopra descritta, determina un'accelerazione della spesa derivante dalla maggiore velocità degli impegni e dei pagamenti per le spese di parte corrente rispetto agli stanziamenti in conto capitale. Al fine di assicurare quindi i medesimi effetti finanziari la riduzione di capitoli fondo, effettuata per coprire la maggior spesa corrente dovrebbe essere più che proporzionale.

In aggiunta alle modalità di copertura previste nel citato art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va segnalato il ricorso ad ulteriori, diverse, tipologie di finanziamento, spesso, peraltro, solo apparenti, quali:

- il taglio lineare degli stanziamenti delle spese rimodulabili di parte corrente (previsto, ad esempio, per la copertura di alcuni degli oneri recati dalla legge n. 163 del 2010), taglio che interviene in corso di esercizio anche in settori particolarmente importanti e delicati dell'amministrazione attiva, condizionando in senso negativo la programmazione effettuata e il perseguimento degli obiettivi contenuti nei singoli piani di intervento;

- la rinuncia alla copertura di posti in organico per fronteggiare maggiori oneri di personale, indicata nel citato decreto-legge n. 187 del 2010, tecnica, quest'ultima, che suscita perplessità in relazione all'esistenza di vincoli al numero delle assunzioni che limitano l'effettivo conseguimento delle previste economie.

L'art. 17, comma 4, della nuova legge di contabilità ha istituzionalizzato la prassi di fornire, nella relazione tecnica, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole norme di spesa, oltre che sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, anche sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni¹.

Tale previsione non si è tradotta in un'effettiva indicazione dei diversi effetti della spesa nella relazione tecnica né tantomeno in un'effettiva copertura sui tre saldi, in quanto l'articolato normativo delle singole leggi di spesa non contiene una specifica quantificazione in tal senso delle somme da utilizzare, anche nell'ipotesi in cui, trattandosi di copertura di spese di parte corrente con risorse in conto capitale, risulta evidente la differenza di impatto sui tre saldi sopracitati.

Con riferimento ai decreti legislativi, nel quadrimestre all'esame non ha trovato attuazione la norma contenuta nell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale, qualora in sede di conferimento della delega, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari connessi con l'emanazione dei provvedimenti delegati, la quantificazione degli stessi può essere effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi. I decreti legislativi emanati, infatti, sono essenzialmente attuativi di direttive o regolamenti comunitari ovvero riguardano disposizioni ordinamentali concernenti l'attuazione del federalismo fiscale e la semplificazione normativa, di regola senza la previsione di effetti finanziari.

Uno solo dei decreti legislativi esaminati comporta nuove spese, per la cui copertura la legge di delega prevedeva il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

2. La legge di stabilità e la copertura degli oneri di natura corrente

La legge di stabilità (n. 220 del 13 dicembre 2010) completa la manovra di bilancio 2011/2013, la cui parte preponderante era già stata approvata prima dell'estate, analogamente ai due precedenti esercizi, mediante l'intervento correttivo sui conti attuato con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010.

¹ Confronta la circolare n. 32 del 2010 della Ragioneria generale dello Stato.

In linea con le indicazioni programmatiche, la manovra rispecchia la scelta di cautela di adottare provvedimenti vincolati esclusivamente ad un effetto neutrale sui saldi. Le maggiori risorse reperite (7 miliardi nel 2011, 2,5 nel 2012 e 2,2 nel 2013) sono principalmente destinate al finanziamento dei Fondi per l'università, per l'occupazione e per gli interventi urgenti, oltre che, per il solo 2011, alla sanità e alle missioni di pace (queste ultime per il solo primo semestre).

Come è noto, a parziale copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria, è stato in passato utilizzato il differenziale risultante dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio a legislazione vigente e quello indicato nell'assestamento relativo all'esercizio in corso. Tale prassi era stata abbandonata per le sessioni di bilancio 2004, 2005 e 2006 e poi ripresa con le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008.

La Corte, pur senza contestare la legittimità dell'operazione, aveva sempre espresso perplessità sulla sua sostanza, richiamando anche l'attenzione sul fatto che il miglioramento stesso può verificarsi anche in presenza di saldi entrambi di segno negativo: in quest'ultima ipotesi, l'utilizzazione in parola appariva quantomeno del tutto estranea ad una buona pratica di bilancio.

Nelle audizioni sul disegno di legge concernente la riforma delle norme di contabilità, la Corte aveva sottolineato l'opportunità di dare un forte segnale di vincolo ad un maggior rigore finanziario escludendo del tutto la possibilità di usare il miglioramento in parola per finalità di copertura in sede di legge di stabilità.

La nuova legge di contabilità aveva recepito tale orientamento solo parzialmente, consentendo la sua utilizzazione per la copertura finanziaria della legge di stabilità a condizione che risultasse assicurato un valore positivo del risparmio pubblico e realizzando così comunque un sostanziale progresso rispetto alla prassi precedente.

Un ulteriore passo avanti in direzione di un maggior rigore è stato poi recentemente compiuto con la legge 39 del 7 aprile 2011, che, modificando il sesto comma dell'art. 11 della legge 196, ha disposto, fermo restando il valore positivo del risparmio pubblico, che i margini di miglioramento del risparmio stesso possano essere utilizzati per la copertura finanziaria delle sole riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità.

Tutto ciò premesso, si rileva che nel caso specifico della manovra per il 2011 la nuova normativa non ha avuto comunque possibilità di applicazione, in quanto il bilancio di previsione a legislazione vigente 2011 recava un saldo di risparmio pubblico negativo. Pertanto, la copertura degli oneri correnti 2011 è affidata soltanto alle risorse provenienti dalla stessa legge di stabilità, risorse che determinano una differenza positiva - pari a 1.137 milioni di euro per il 2011 - tra gli oneri stessi e i relativi mezzi di copertura: tale margine costituisce una ulteriore garanzia dell'effettiva copertura dei nuovi oneri, copertura che, in relazione alla natura degli oneri stessi e delle risorse reperite per farvi fronte, appare pertanto comunque assicurata.

Gli oneri di natura corrente da coprire per l'intero triennio (5.747 milioni di euro per il 2011, 2.357 per 2012 e 2.216 per il 2013) derivano essenzialmente dall'articolato della legge (4.832 milioni di maggiori spese nel 2011, 2.067 nel 2012 e 1.840 nel 2013) cui debbono aggiungersi minimi oneri allocati nelle tabelle A e C (rispettivamente 2 e 19 milioni nel 2011) e minori entrate per 894 milioni per il 2011 e per somme largamente inferiori nel biennio successivo.

Gli oneri sopra indicati sono di misura più contenuta rispetto al passato, anche per effetto della norma di cui all'art. 9, comma 17, del DL n. 78 del 2010, che ha previsto il rinvio della contrattazione collettiva per il personale del pubblico impiego per il triennio 2010-2012. Nella relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico la Corte ha quantificato il relativo onere in 5,3 miliardi per il triennio, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.

Particolarmente modesta è poi la quota di maggiori spese di parte corrente derivante dalle nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente. A quest'ultimo proposito, non possono che richiamarsi le osservazioni più volte formulate circa l'assoluta insufficienza delle allocazioni di risorse in tabella A rispetto alle necessità di copertura dei nuovi oneri recati dalla legislazione di spesa degli ultimi esercizi e sulle relative conseguenze negative, sia sotto l'aspetto della programmazione della spesa, sia sotto quello delle modalità di copertura.

Alla situazione ora descritta si accompagna poi un'allocazione di risorse in vari Fondi senza un loro indirizzo a specifiche esigenze di spesa, con la conseguenza che questi Fondi vengono ad assumere un'impropria funzione di fondi di riserva utilizzabili

a copertura di nuovi oneri che insorgono nel corso dell'esercizio: in tal modo, viene pressoché totalmente a mancare la possibilità di conoscere in modo trasparente da quantità effettiva di risorse disponibili per la copertura di nuove esigenze di spesa da soddisfare.

La copertura degli oneri sopra indicati si rinviene anch'essa essenzialmente nelle norme contenute nell'articolato della legge, sia per quanto riguarda le nuove o maggiori entrate (4.148 milioni nel 2011, 1.122 nel 2012 e 1.138 nel 2013), sia per quanto riguarda la riduzione di spese correnti (2.669 milioni nel 2011, 913 nel 2012 e 751 nel 2012), quest'ultima attuata in misura preponderante attraverso la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La voce principale relativa alle nuove entrate è costituita dall'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, da cui sono contabilizzati proventi per 2.400 milioni di euro. Premesso che la quantificazione è apparsa coerente con i dati forniti nella relazione tecnica, va tuttavia rilevata la dubbia idoneità, sotto il profilo della sua sostenibilità da parte delle amministrazioni interessate, della clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

3. La legge 1° ottobre 2010, n. 163

La legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante "misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria", contiene disposizioni eterogenee riguardanti: il processo di privatizzazione di alcune società di trasporto marittimo (art. 1); le procedure per il rientro di alcune Regioni dal disavanzo sanitario (art. 2); la partecipazione italiana a esposizioni internazionali (art. 3); la previsione di contributi all'Unione per il Mediterraneo (art. 3-bis); l'interpretazione autentica di norme in materia di contributi alla ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 (art. 3-ter), incentivi nel settore dell'autotrasporto (art. 3-quater).

Nuovi oneri sono previsti con riferimento agli articoli 1, 3 e 3-bis.

Per le società di navigazione oggetto del procedimento di privatizzazione previsto dal decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, l'art. 1, comma 1, autorizza l'utilizzo, in via transitoria, delle risorse stanziata dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzate a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali, per garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto con particolare riferimento alla continuità territoriale con le isole. Resta fermo il successivo ripristino delle predette somme, una volta superata la crisi di liquidità.

Tale previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse sono già nella disponibilità delle società e l'utilizzo alternativo è previsto in via temporanea per fronteggiare esigenze di cassa.

La relazione tecnica, peraltro, non offre sufficienti elementi volti ad evidenziare le ragioni della mancanza di liquidità e, conseguentemente, le garanzie per il ripristino delle disponibilità in tempi brevi e tali da consentire la primaria funzione di ammodernamento e messa in sicurezza della flotta.

Si tratta, in ogni caso, di una temporanea dequalificazione della spesa, in quanto le risorse originariamente stanziata riguardavano investimenti in conto capitale, mentre il nuovo utilizzo ha la finalità di fronteggiare gli oneri correnti connessi con la ordinaria gestione dell'attività di trasporto marittimo.

La norma non indica un termine entro il quale le disponibilità dovranno essere ripristinate, né procedure volte a verificare il rispetto di tale adempimento con l'eventuale previsione di sanzioni.

I commi 2 e 3 del citato articolo 1 prevedono l'incremento - da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro - dell'ammontare complessivo delle garanzie che l'erario può accordare per il pagamento dei debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, in relazione alla grave crisi dell'industria che ha determinato, nei primi mesi del 2010, una sensibile dilatazione dei soggetti ammessi alla predetta procedura.

Conseguentemente, lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di bilancio della missione competitività e sviluppo delle imprese viene aumentato di 140 milioni, somma corrispondente al nuovo più elevato ammontare dei debiti oggetto della garanzia.